



## **COMUNE DI MONREALE**

### **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

#### **INDICE**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- ARTICOLO 1* - Oggetto
- ARTICOLO 2* - Competenze e Criteri di ricevimento salme
- ARTICOLO 3* - Responsabilità
- ARTICOLO 4* - Servizi gratuiti ed a pagamento
- ARTICOLO 5* - Atti a disposizione del pubblico

##### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

- ARTICOLO 6* - Depositi di osservazione ed obitori

##### **FERETRI**

- ARTICOLO 7* - Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 8* - Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 9* - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ARTICOLO 10* - Fornitura gratuita di feretri
- ARTICOLO 11* - Piastrina di riconoscimento

##### **TRASPORTI FUNEBRI**

- ARTICOLO 12* - Modalità del trasporto e percorso
- ARTICOLO 13* - Trasporti Funebri
- ARTICOLO 14* - Trasporti gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 15* - Orario dei trasporti
- ARTICOLO 16* - Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 17* - Riti religiosi
- ARTICOLO 18* - Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 19* - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- ARTICOLO 20* - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ARTICOLO 21* - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- ARTICOLO 22* - Trasporti all'estero o dall'estero
- ARTICOLO 23* - Trasporti di ceneri e resti
- ARTICOLO 24* - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

##### **CIMITERI**

- ARTICOLO 25* - Elenco cimiteri
- ARTICOLO 26* - Disposizioni generali – Vigilanza
- ARTICOLO 27* - Reparti speciali nel cimitero
- ARTICOLO 28* - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- ARTICOLO 29* - Ammissione nei cimiteri di frazione

## **DISPOSIZIONI GENERALI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

*ARTICOLO 30* - Disposizioni generali

*ARTICOLO 31* – Piano regolatore cimiteriale

## **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

*ARTICOLO 32* - Inumazione

*ARTICOLO 33* - Cippo

*ARTICOLO 34* - Tumulazione

*ARTICOLO 35* - Deposito Provvisorio

## **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

*ARTICOLO 36* - Esumazioni ordinarie

*ARTICOLO 37* - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

*ARTICOLO 38* - Esumazione straordinaria

*ARTICOLO 39* - Estumulazioni

*ARTICOLO 40* - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

*ARTICOLO 41* - Raccolta delle ossa

*ARTICOLO 42* - Oggetti da recuperare

*ARTICOLO 43* - Disponibilità dei materiali

## **CREMAZIONE**

*ARTICOLO 44* - Crematorio

*ARTICOLO 45* - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

*ARTICOLO 46* - Urne cinerarie

## **POLIZIA DEI CIMITERI**

*ARTICOLO 47* - Orario

*ARTICOLO 48* - Disciplina dell'ingresso

*ARTICOLO 49* - Divieti speciali

*ARTICOLO 50* - Riti funebri

*ARTICOLO 51* - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

*ARTICOLO 52* - Fiori e piante ornamentali

*ARTICOLO 53* - Materiali ornamentali

## **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

*ARTICOLO 54* - Sepulture private

*ARTICOLO 55* - Durata delle concessioni

*ARTICOLO 56* - Modalità di concessione

*ARTICOLO 57* - Uso delle sepulture private

*ARTICOLO 58* - Manutenzione

*ARTICOLO 59* - Costruzione dell'opera – Termini

## **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

*ARTICOLO 60* - Divisione, Subentri

*ARTICOLO 61* - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

*ARTICOLO 62* - Rinuncia a concessione di aree

*ARTICOLO 63* - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

*ARTICOLO 64* - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

## **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

*ARTICOLO 65* - Revoca

*ARTICOLO 66* - Decadenza

*ARTICOLO 67* - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

*ARTICOLO 68* - Estinzione

## **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

*ARTICOLO 69* - Accesso al cimitero

*ARTICOLO 70* - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

*ARTICOLO 71* - Responsabilità - deposito cauzionale

*ARTICOLO 72* - Recinzione aree - Materiale di scavo

*ARTICOLO 73* - Introduzione e deposito di materiali

*ARTICOLO 74* - Orario di lavoro

*ARTICOLO 75* - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

*ARTICOLO 76* - Vigilanza

*ARTICOLO 77* - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

## **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

*ARTICOLO 78* - Funzioni - Licenza

*ARTICOLO 79* - Divieti

## **DISPOSIZIONI VARIE**

*ARTICOLO 80* - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

*ARTICOLO 81* - Mappa

*ARTICOLO 82* - Annotazioni in mappa

*ARTICOLO 83* - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

*ARTICOLO 84* - Schedario dei defunti

*ARTICOLO 85* - Scadenziario delle concessioni

*ARTICOLO 86* - Cautele

*ARTICOLO 87* - Rateizzazioni

## **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

*ARTICOLO 88* - Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

*ARTICOLO 89* - Costruzione dell'Opera – Termini – Norme Transitorie

*ARTICOLO 90* - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. I Cimiteri Comunali sono beni appartenenti al demanio comunale specifico e sono pertanto soggetti al regime giuridico del demanio pubblico ai sensi degli art. 822, 823 e 824 del codice civile.
3. La concessione da parte del Comune di aree, porzioni di edificio o strutture esistenti nei cimiteri pubblici configura una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale.
4. Indipendentemente dall'eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro, tali beni non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni che li riguardano, tra cui quelle del presente regolamento, il quale si applica a tutti gli impianti cimiteriali comunali.

## **ARTICOLO 2**

### **COMPETENZE – CRITERI DI RICEVIMENTO SALME**

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che può delegare apposito Dirigente, ferme restando, ove stabilite, le competenze del Consiglio Comunale, del Prefetto del Ministero dell'Interno, del Ministero della Sanità, del Coordinatore Sanitario, dell'U.S.L. competente e dell'Autorità Giudiziaria.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Dirigente responsabile per il servizio di Polizia Mortuaria provvede all'adozione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza necessità di preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.
4. Nei cimiteri comunali di cui all' art 25 Monreale monumentale e Grisi devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Monreale;
  - b) i cadaveri delle persone nate nel territorio del Comune di Monreale;
  - c) i cadaveri delle persone residenti nel Comune di Monreale alla data della morte;
  - d) i cadaveri delle persone aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso, indipendente dal comune di nascita, di morte o di residenza;
  - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - f) i resti mortali delle persone sopra elencate;

- g) le parti anatomiche delle persone sopra elencate.

### **ARTICOLO 3**

#### **RESPONSABILITÀ**

Il Comune provvede affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **ARTICOLO 4**

#### **SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18 comma 1;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune di Monreale, nell'ipotesi contemplata all'art. 14 comma 1 lett b);
  - e) l'inumazione in campo comune per i non abbienti;
  - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g) il feretro, di tipo ordinario più semplice, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune con atto di indirizzo della Giunta Municipale, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 5**

#### **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, compilato cronologicamente dagli addetti e contenente le informazioni sulle sepolture cimiteriali, che può essere visionato da chiunque vi abbia interesse.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

## DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

### ARTICOLO 6

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o in un Ospedale civile di Palermo.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### FERETRI

### ARTICOLO 7

#### DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### ARTICOLO 8

#### VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro delle salme di cui al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato del Comune.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto dai familiari il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

## ARTICOLO 9

### FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre o alla distanza del trasporto funebre, come di seguito specificato.
2. Nel caso di inumazione:
  - a. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
  - b. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - c. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
  - d. i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68 non potranno essere inumati se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
3. Nel caso di tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 19/09/1990 n. 285;
4. Nel caso di trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 Km, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
5. Nel caso di trasferimento da Comune a Comune per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Nel caso di cremazione:
  - a. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - b. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
  - c. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.P., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, o il rivestimento totale con lamiera metallica in piombo di spessore non inferiore a 1,5 mm
8. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
9. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.
12. È consentito altresì l'utilizzo di ogni tipo di strumento innovativo per la sepoltura, debitamente autorizzato dal Ministero della Sanità, anche in deroga a quanto stabilito nei commi precedenti.

## **ARTICOLO 10**

### **FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di tipo ordinario più semplice, di cui all'art. 9 comma 1 del presente regolamento, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o di non esistenza di obbligati.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei servizi cimiteriali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, da parte dei servizi sociali con apposita relazione scritta.

## **ARTICOLO 11**

### **PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro o cassetina di resti è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **TRASPORTI FUNEBRI**

### **ARTICOLO 12**

#### **MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva richiesta seguendo il percorso più breve.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi



urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare od interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento dei cortei.
6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.P. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

### **ARTICOLO 13**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del citato DPR 10/09/1990 n. 285, qualora il servizio venga reso da mezzi pubblici.
2. Il servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.
3. Il servizio pubblico, qualora esistente, è limitato alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
4. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privata.

### **ARTICOLO 14**

#### **TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Il Comune non effettua trasporti funebri a pagamento e o gratuiti.
2. Il Comune potrà farsi carico di trasporti gratuiti per i non abbienti o indigenti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

### **ARTICOLO 15**

#### **ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane compatibilmente agli orari di celebrazione dei riti religiosi ed agli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali.
2. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
3. Eventuali trasporti in orari diversi da quelli di cui al comma (1) dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dietro richiesta delle imprese incaricate ed autorizzate al trasporto. Nei giorni festivi i trasporti funebri verranno effettuati unicamente in casi eccezionali e previa autorizzazione del Sindaco.
4. In caso di funerali concomitanti, Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria od un suo incaricato fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

## **ARTICOLO 16**

### **NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **ARTICOLO 17**

### **RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti nel rispetto delle forme prescritte dalle diverse culture e confessioni religiose dei defunti.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria.

## **ARTICOLO 18**

### **TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Le salme di persone decedute nelle proprie abitazioni, negli ospedali, istituti o luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti funerali, vengono trasportate direttamente al Cimitero con mezzi autorizzati.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. può autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio o simili ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici o simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **ARTICOLO 19**

### **MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia impensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non la vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ARTICOLO 20**

### **TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è necessario produrre attestazione del pagamento degli importi tariffari dovuti nonché indicare i dati anagrafici del defunto, la sepoltura privata ove avverrà il seppellimento, il grado di parentela o l'autorizzazione del fondatore o dei concessionari.
3. Al provvedimento del Sindaco è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 9, dell'autorizzazione in entrata da parte del Dirigente competente, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art 25 commi 1 e 2, del D.P.R. 285/90.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 21**

### **TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con specifico provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

## **ARTICOLO 22**

### **TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## **ARTICOLO 23**

### **TRASPORTI DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali.
4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

## **ARTICOLO 24**

### **RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene dell'A.S.P., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi del luogo di parcheggio situato presso il Cimitero monumentale di Monreale.

## CIMITERI

### ARTICOLO 25

#### ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede direttamente al Servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
  - a) Monreale cimitero monumentale
  - b) Grisi

### ARTICOLO 26

#### DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri, o la tumulazione di salme, resti e ceneri, in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia e agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, nel rispetto delle norme previste nel T.U. Enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, previa notifica ai familiari.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. Le operazioni di cui ai comma 3, 4, 5 , possono essere date in gestione tramite apposita convenzione

### ARTICOLO 27

#### REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 28**

### **AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. I diritti, le tariffe e ogni altro corrispettivo richiesto da legge e/o regolamentato per la tumulazione della salma dovrà essere versato prima del ricevimento della salma al Cimitero e ciò anche in assenza di immediata tumulazione e/o deposito del feretro in luogo preposto.

## **ARTICOLO 29**

### **AMMISSIONE NEI CIMITERI DI FRAZIONE**

1. Nei cimiteri di Frazione, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei relativi territori.
2. Al verificarsi della situazione di cui all'art. 90 comma 2 è data la possibilità al Dirigente di autorizzare, in via temporanea, la sepoltura in loculi liberi delle frazioni, fino al momento in cui si rendesse libero, in via cronologica, un posto nel Cimitero di appartenenza.

## **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 30**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

## **ARTICOLO 31**

### **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S. P. Si applicano inoltre le norme del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica del tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, tumulazione, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi: tombe di famiglia di costruzione comunale;
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le limitazioni previste dalle norme di attuazione riferite alla planimetria di zonizzazione in scala 1:200 a corredo del Piano Regolatore Cimiteriale adottato dall'Amministrazione.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### ARTICOLO 32

#### INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le sepolture, nei campi comuni, sono gratuite soltanto per le inumazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria o dai non-abbienti come previsto all'art. 10 del presente Regolamento.

3. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **ARTICOLO 33**

#### **CIPPO**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di un copritomba o di una lapide di altezza non superiore a cm 50 dal piano di campagna, previo pagamento.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

### **ARTICOLO 34**

#### **TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti o urne cinerarie in manufatti - loculi o cellette - costruiti dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La concessione dei loculi costruiti dal Comune ha la durata di anni 20 rinnovabili per ulteriore 10 anni per una sola volta, su richiesta degli aventi diritto, previo pagamento del canone di concessione.
3. Le altre sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,50, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o



frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
7. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
8. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
9. Si può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione su richiesta, come previsto dalla circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Sanità

## **ARTICOLO 35**

### **DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato o in corso di approvazione;
  - d) per le salme la cui collocazione è oggetto di contenzioso fra più parenti, debitamente comunicato al Comune.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, non inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate a mese, indipendentemente dal numero di giorni maturato nell'arco del medesimo.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, e ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune.
6. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### ARTICOLO 36

#### ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.
2. Qualora al momento della estumulazione la salma non fosse mineralizzata verrà inumata per i successivi anni 5, durante i quali è consentito, al fine di accelerare la mineralizzazione della salma, l'uso di sabbia o di altri additivi autorizzati dalla competente A.S.P.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nell'arco dell'anno, ad esclusione del mese agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente con propria ordinanza.
5. Le esumazioni straordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
6. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione ed estumulazione.

### ARTICOLO 37

#### AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, autorizzare le operazioni di esumazione che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, e dando avviso ai parenti del defunto nelle forme ritenute più idonee.
2. Che l'affissione di avvisi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere, con congruo anticipo, all'albo cimiteriale, e pubblicare nell'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune.
4. Qualora scadano i tempi fissati negli avvisi senza riscontro degli interessati alle salme da esumare, le attività saranno eseguite, senza ulteriori rinvii, dal trentesimo giorno dalla data di scadenza degli avvisi.
5. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nella cassetta di zinco come prescritto all' art. 9 comma 7
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,n.915 , e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### ARTICOLO 38

#### ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.
2. L'esumazione straordinaria si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall' art. 36 comma 2 del presente regolamento.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva -diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

## **ARTICOLO 39**

### **ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere del termine di 20 anni dalla tumulazione.
3. Si considerano ordinarie anche le estumulazioni eseguite per la traslazione della salma in altra sepoltura, ad eccezione delle salme destinate alla cremazione, per le quali l'estumulazione è sempre consentita. art.38 comma 1.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) a richiesta dei familiari interessati, laddove, a prescindere del tempo di permanenza del feretro nel tumulo, la salma viene avviata alla cremazione;
  - c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo, oltre che all'Albo Pretorio on line sul sito del Comune.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. Per quanto riguarda gli Enti, Associazioni e Confraternite comunque denominati, nonché privati che gestiscono in concessione cappelle o edicole o sepolture funerarie a sistema di inumazione o tumulazione collettiva, poste all'interno del cimitero monumentale di Monreale, potranno effettuare inumazioni/tumulazioni ed esumazioni/estumulazioni utilizzando gli operatori cimiteriali.
8. I rifiuti provenienti dalle estumulazioni saranno smaltiti dal Comune, addebitando le spese agli Enti, Associazioni e Confraternite o privati concessionari, secondo tabelle che verranno definite di volta in volta dal Comune e pubblicate sul sito o portale del Comune.
9. Nessuna tumulazione o estumulazione potrà essere effettuata se non previa autorizzazione comunale e senza la presenza dell'addetto ai registri cimiteriali ed occorrendo, del medico necroscopo incaricato dal competente Servizio di Medicina Legale.
10. Le salme rinvenute in completa mineralizzazione saranno poste all'interno dell'ossario dell'Associazione o Confraternita o cappella o sepoltura in apposite cassette di zinco; i cadaveri trovati in stato di incompleta mineralizzazione saranno trattati secondo quanto previsto al successivo comma 13; in questo caso le sole Associazioni o Confraternite

potranno utilizzare un solo loculo per non più di due salme poste al suo interno in distinte casse di zinco sigillate.

11. Gli operatori cimiteriali, dipendenti dell'Amministrazione comunale, sono impiegati prevalentemente per i compiti di inumazione o tumulazione ed esumazione o estumulazione dei campi comuni e dei loculi cimiteriali, nonché per il conferimento dei resti umani nell'ossario comune.
12. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
13. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni cinque, previo pagamento della corrispettiva somma.
14. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente dei Servizi cimiteriali con propria ordinanza pubblicata, con congruo anticipo, presso i cimiteri e nell'Albo Pretorio on line sul sito del Comune.
15. Qualora scadano i tempi fissati nell'ordinanza senza riscontro dagli interessati alle salme da estumulare, le attività saranno eseguite, senza ulteriori rinvii, dal trentesimo giorno dalla data di scadenza dell'ordinanza.
16. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
17. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.
18. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
19. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro , può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
20. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni degli artt.37 e 38.

## **ARTICOLO 40**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni straordinarie e le estumulazioni straordinarie e ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

## **ARTICOLO 41**

### **RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o depositate, in cassetine rivestite di zinco prescritte, nelle cellette avute in concessione previo pagamento.

## **ARTICOLO 42**

### **OGGETTI DA RECUPERARE**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **ARTICOLO 43**

### **DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dai parenti del defunto, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il riutilizzo di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CREMAZIONE

### ARTICOLO 44

#### CREMATORIO

1. Nel cimitero di Monreale è da individuare apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, ed è soggetto alla vigilanza del sindaco, secondo le norme di cui all' art. 78 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il quale deve contenere l'intero feretro. nelle more della costruzione di un proprio forno, il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale . (Art.78 del D.P.R.285/90).

### ARTICOLO 45

#### MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10/971990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall' Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'Art.20 della legge 4 gennaio 1968,n.15.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificazione in carta libera redatta dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. (Circolare punto 14.2 del Ministero Sanità 24 giugno1993,n.24).
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome , cognome , data di nascita e di morte del defunto.
6. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne ; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
8. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dall'incaricato del servizio di

custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

## **ARTICOLO 46**

### **URNE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria , deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l' indicazione del nome e cognome del defunto , data di nascita e di morte
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10/971990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Su richiesta del coniuge, o, del parente più prossimo o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, previa autorizzazione del Dirigente del servizio di polizia mortuaria, l'urna cineraria può essere custodita in abitazione privata.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ARTICOLO 47**

#### **ORARIO**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **ARTICOLO 48**

#### **DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l' ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell' ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizione comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all' interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli qualora non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. E' inoltre autorizzato l'accesso con autoveicolo ai cittadini invalidi accompagnati ed in possesso di autorizzazione alla circolazione in aree pedonali.

## **ARTICOLO 49**

### **DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l' offerta di servizi, di oggetti ], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **ARTICOLO 50**

### **RITI FUNEBRI**

1. Nell' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.



## **ARTICOLO 51**

### **EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **ARTICOLO 52**

### **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **ARTICOLO 53**

### **MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e/o comunque fonte di pericoli.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

## TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

### ARTICOLO 54

#### SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed Enti l'uso di manufatti costruiti dal Comune ed aree cimiteriali, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, per la costruzione a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazioni individuale, per famiglie e collettività.
2. Il Comune può altresì concedere aree per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (bilocali, campetti, celle, edicole)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. del 10 settembre 1990 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### ARTICOLO 55

#### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in **20** anni per i loculi rinnovabili per ulteriore 10 anni.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del documento contabile emesso dal Comune, per i punti a) e b) e dalla data di morte per il punto c).

## **ARTICOLO 56**

### **MODALITÀ DI CONCESSIONE**

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 54, comma 3, lettera a), può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere ceduta o trasferita a terzi, né gratuitamente né a titolo oneroso, né per atto tra vivi né per causa di morte, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado o sia coniuge superstite del defunto e a condizione che non vi siano feretri in attesa di tumulazione.
5. La concessione non può essere fatta a persone fisiche o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
7. La concessione in uso di tombe gentilizie in stato di abbandono riacquisite al patrimonio comunale, a seguito dell'abbandono da parte del concessionario, a seguito di decadenza o retrocessione al Comune, è definita dai seguenti criteri:
8. Annualmente, entro il mese di giugno, il Comune quantificherà le disponibilità di sepolture in stato di abbandono e procederà a pubblicizzare mediante avviso dette disponibilità.
9. Potrà richiedere l'assegnazione colui che si trovi nelle seguenti condizioni: Residenza del richiedente nel Comune di Monreale da almeno tre anni dalla data di richiesta, e che non sia titolare di altre concessioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del presente regolamento. E' inoltre preclusa la possibilità di concedere tombe gentilizie a cittadini che risultino essere iscritti a confraternite, associazioni o enti presenti con loculi presso il cimitero comunale, o a cittadini che presentano nel proprio stato di famiglia persone già titolari di concessioni in uso di aree o tombe gentilizie all'interno del cimitero comunale.
10. L'ufficio procederà alla formazione di una graduatoria nella quale sarà data priorità secondo quanto comunque previsto nell'avviso di cui al comma 1, a coloro che risulteranno più anziani (superiori a 65 anni) o che abbiano nello stato di famiglia almeno una persona più anziana, familiare o affine al 4° grado o che faccia contestualmente richiesta di trasferire almeno una salma di parenti o affini al 4° grado, attualmente tumulate in loculi comunali, da trasferire nella sepoltura gentilizia oggetto di concessione.
11. Nell'avviso sarà indicato il punteggio che si assegnerà per ognuno degli elementi riconosciuti prioritari che sarà definito ed aggiornato dalla Giunta Municipale con deliberazione. A parità di punteggio sarà data precedenza secondo l'ordine di presentazione della domanda di concessione, secondo il numero e la data assegnati dal protocollo generale del Comune.

12. Qualora le domande non esauriranno la disponibilità di sepolture, si procederà ad emettere nuovo avviso.
13. Non sono ammesse concessioni di sepolture gentilizie a titolari di altra concessione pur se avente diritto di erede. Le sepolture in tal caso rientreranno nella disponibilità del Comune per nuova assegnazione.
14. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi nulle tutte le concessioni di aree fatte precedentemente per le quali sono scaduti i termini di validità della relativa concessione edilizia e/o rinnovo della stessa e/o non richiesta di concessione edilizia entro i termini fissati dall'atto di concessione e dall'art. 59.

## **ARTICOLO 57**

### **USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è strettamente riservato alla persona del concessionario e ai suoi familiari; il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Enti, invece, è strettamente riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia dei commi 1 e 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria, con determina dirigenziale, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. Si potrà consentire la tumulazione di altri parenti o affini fino al 4° grado, previa autorizzazione del fondatore del sepolcro o dei successivi concessionari.
6. Alla morte dell'ultimo beneficiario del diritto d'uso del sepolcro, come indicato nei commi precedenti, la concessione cimiteriale si trasmetterà in capo agli eredi legittimi di costui entro il 6° grado di parentele, e, in difetto l'area sarà riacquistata dal Comune.
7. Potrà essere consentita su richiesta del fondatore, o dei concessionari all'unanimità, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi
8. Nell'ipotesi contemplata al comma 7° del presente articolo, il fondatore o i successori all'unanimità dovranno prestare il loro consenso alla tumulazione della salma a mezzo di scrittura privata autenticata, con apposita dichiarazione allegata alla richiesta di tumulazione; e dovranno, altresì, dichiarare sotto la propria responsabilità che la salma non dispone di altra sepoltura nel territorio del Comune, indicando le motivazioni del ricovero della stessa nel sepolcro di pertinenza.
9. In ogni caso, le salme dei soggetti ammessi alla tumulazione ai sensi del comma 7° del presente articolo, non potranno occupare più di 1/3 dei posti di cui è complessivamente dotata la sepoltura.
10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto ed il titolare verrà deferito all'autorità giudiziaria per uso abusivo e contro legge dell'uso della sepoltura.

11. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero..

## **ARTICOLO 58**

### **MANUTENZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni.
3. Le lapidi con porta foto ed epigrafi non devono superare i 50 centimetri in altezza

## **ARTICOLO 59**

### **COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto. Dall'ottenimento della concessione dell'area entro sei mesi il concessionario dovrà presentare la richiesta di concessione edilizia, entro 12 mesi dovrà avviare i lavori che dovranno comunque essere conclusi entro i successivi 12 mesi. In caso di mancato rispetto di anche uno solo dei termini di riferimento, dovrà essere avviato il procedimento di decadenza della concessione.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall' effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per i motivi da valutare dal Dirigente dei servizi cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi, non rinnovabile.

## **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **ARTICOLO 60**

#### **DIVISIONE, SUBENTRI**

1. Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituisce atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 61**

### **RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO**

#### **DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI**

1. Il Comune, in caso di rinuncia della concessione in uso di manufatti di durata inferiore a 99 anni, rientrerà in possesso delle sepolture concesse senza alcun onere per l'ente.

## **ARTICOLO 62**

### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **ARTICOLO 63**

### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **ARTICOLO 64**

### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99**

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna, né ad alcun tipo di rimborso.

## REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

### ARTICOLO 65

#### REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, compreso in particolare il deposito di salma per mancanza di loculi disponibili, purché la motivazione sia documentata.

### ARTICOLO 66

#### DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56 penultimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 58;
  - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, negli altri casi con avvio al procedimento.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente responsabile di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti (L.R. 23/98).

### ARTICOLO 67

#### PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione della salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **ARTICOLO 68**

### **ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **ARTICOLO 69**

#### **ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzione, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una piazza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 in quanto compatibili.

### **ARTICOLO 70**

#### **AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei è fissato in ragione di due loculi per ogni metro quadrato di area concessa. In presenza di favorevoli condizioni di luogo e spazio, il Comune può autorizzare l'ampliamento dell'area concessa.



4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Dirigente dei servizi cimiteriali, previa istruttoria del Responsabile del servizio di polizia mortuaria quando non coincidenti.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio polizia mortuaria.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

## **ARTICOLO 71**

### **RESPONSABILITÀ- DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. I concessionari sono altresì tenuti al pagamento degli importi tariffari relativi ai consumi di acqua ed energia elettrica prima dell'inizio dei lavori.

## **ARTICOLO 72**

### **RECINZIONE AREE- MATERIALE DI SCAVO**

1. Assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

## **ARTICOLO 73**

### **INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc

#### **ARTICOLO 74**

##### **ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **ARTICOLO 75**

##### **SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 76**

##### **VIGILANZA**

3. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
4. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
5. L' Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

#### **ARTICOLO 77**

##### **OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
  5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **ARTICOLO 78**

#### **FUNZIONI- LICENZA**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o ad altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

### **ARTICOLO 79**

#### **DIVIETI**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **DISPOSIZIONI VARIE**

### **ARTICOLO 80**

#### **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI**

#### **ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All' interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta " degli Uomini Illustri " ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

## **ARTICOLO 81**

### **MAPPA**

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

## **ARTICOLO 82**

### **ANNOTAZIONI IN MAPPA**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione del seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - e) gli estremi del titolo costitutivo;
  - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - g) la natura e la durata della concessione;
  - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione. Di tale corretta informazione ne è responsabile il Dirigente dell'Area competente dei servizi cimiteriali

## **ARTICOLO 83**

### **REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52- 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **ARTICOLO 84**

### **SCHEDARIO DEI DEFUNTI**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire ed aggiornare l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81.
4. Responsabile della custodia e dell'aggiornamento dello schedario è il Dirigente dell'area cui sono assegnati i servizi cimiteriali.
5. Il primo aggiornamento informatico dovrà essere fatto entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **ARTICOLO 85**

### **SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Viene istituito informaticamente lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.
3. Entro 6 mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere istituito e/o aggiornato informaticamente lo scadenziario.

## **ARTICOLO 86**

### **CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, si presume che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ARTICOLO 87**

### **RATEIZZAZIONI**

1. E' consentita la rateizzazione della tariffa della concessione del loculo comunale previa approvazione del Dirigente dell'area competente dei servizi cimiteriali, solo per precarie situazioni economiche degli assoggettati asseverata da puntuale relazione dei servizi sociali.
2. La rateizzazione potrà essere accolta previo pagamento di acconto per importo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) contestuale alla richiesta di tumulazione e per un periodo non superiore ad un anno a partire dalla data della richiesta. La salma sarà tumulata dopo il completo pagamento della tariffa rispettando l'eventuale elenco cronologico delle salme in attesa di tumulazione.

## NORME TRANSITORIE-DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 88

#### RIMESSE DI CARRI FUNEBRI- NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall' art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### ARTICOLO 89

#### COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI – NORME TRANSITORIE

1. Al fine di garantire ordine e decoro all'interno del cimitero comunale, tutti i manufatti in fase di realizzazione con regolare autorizzazione o concessione, devono essere tassativamente conclusi entro i termini previsti per legge e/o regolamento pena la requisizione da parte del Comune senza ulteriore istruttoria e in ossequio al principio di "degnà sepoltura".
2. Nel caso in cui le salme in deposito dovessero raggiungere un numero di salme che pregiudica la salute pubblica ed il decoro dello stato dei feretri, senza che sia possibile trovare loculi da concedere, il Dirigente dei Servizi cimiteriali procederà, temporaneamente e con apposita ordinanza, alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private libere con obbligo del Comune di liberarle nel momento in cui dovessero essere necessarie per la tumulazione dell'avente diritto e /o procedere a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 29.

### ARTICOLO 90

#### EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco, su proposta del Dirigente di settore, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all' interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

	CONSIGLIERI					CONSIGLIERI				
1	La Corte	Giuseppe			13	La Barbera	Francesco			
2	Di Verde	Giuseppe			14	Davi	Ignazio			
3	Intravaia	Marco			15	Venturella	Angelo			
4	Naimi	Paola			16	Valerio	Girolamo			
5	Lo Verso	Fabrizio			17	Ferreri	Rosario			
6	Mannino	Giulio			18	Terzo	Silvio			
7	Lo Coco	Giuseppe			19	Giuliano	Antonella			
8	Mirto	Davide			20	Oddo	Riccardo			
9	Pillitteri	Flavio			21	Noto	Andrea			
10	Vittorino	Girolamo			22	Alduino	Santina			
11	Sardisco	Letizia			23	Costantini	Fabio			
12	Russo	Sandro			24	Capizzi	Pietro			

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione :

**VISTI** gli allegati pareri , espressi ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 , così come recepita dalla Legge Regionale n° 48 del 19 novembre 1991 ;

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali ;

### DELIBERA

**APPROVARE** e fare la propria la superiore proposta di deliberazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE ha adottato la superiore proposta di deliberazione per alzata e seduta / appello nominale con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti nr. \_\_\_\_\_

Favorevoli nr. \_\_\_\_\_

Contrari nr. \_\_\_\_\_

Astenuti nr. \_\_\_\_\_

Schede Bianche nr. \_\_\_\_\_

Schede Nulle nr. \_\_\_\_\_

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale